

Prot. 3852 DEL 07-09-2022



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vibo Valentia

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI
SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 132/2014, CONV. DALLA L. n.
162/2014**

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, di concerto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, emana le seguenti linee guida in relazione al nulla osta e all'autorizzazione da rilasciare per il caso di accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D. L. 12 settembre 2014 n. 132, come convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

Premessa

1. La negoziazione assistita prevista dall'art. 6 D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. n. 162/2014 e il relativo accordo.

L'articolo 6, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazione dalla l. n. 162/2014 (di seguito indicato come D.L. cit.), introduce l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati "*per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio*".

Il procedimento, disciplinato dai commi 2 e 3 dell'articolo citato, prevede che il Procuratore della Repubblica, quale organo che ai sensi dell'articolo 73 Ord. Giud. "*veglia sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia*" proceda ad un controllo degli accordi conclusi a seguito della negoziazione assistita attraverso due modalità:

- a) il rilascio di un nulla osta, nel caso in cui non vi siano "*figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti*" (art. 6, comma 2, prima parte);
- b) il rilascio di un'autorizzazione qualora vi siano le persone indicate alla lett. a) (art. 6, co. 2, seconda parte).

I provvedimenti del Procuratore della Repubblica consentono all'accordo raggiunto a seguito della convenzione di produrre gli effetti e tenere luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza dei provvedimenti del



Procuratore della Repubblica occorre l'intervento del Giudice, come indicato dal citato art. 6.

2. La competenza del Procuratore della Repubblica e il ruolo dell'Avvocatura

La competenza del Procuratore della Repubblica deve ritenersi di natura sostanzialmente giurisdizionale, in considerazione dei compiti attribuitigli e del controllo che deve svolgere per consentire all'accordo di produrre i suoi effetti senza intervento del Giudice.

L'ampiezza del controllo si desume dalla natura degli atti adottati, che discende dall'ambito della verifica che deve essere svolta in relazione ai soggetti coinvolti dallo stesso accordo. Il Procuratore della Repubblica rilascia:

- a) di norma, il mero **nulla osta** "*quando non ravvisa irregolarità*";
- b) un'**autorizzazione** in presenza dei soggetti "qualificati" in precedenza indicati - figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti - quando ritenga "*che l'accordo risponde all'interesse dei figli*".

Il ruolo dell'Avvocato, delineato nel procedimento in questione, appare di particolare rilievo in considerazione dei poteri attribuiti e degli obblighi cui devono attenersi scrupolosamente, essendo persino previsti possibili illeciti deontologici e disciplinari. In particolare:

- a) è obbligatoria l'assistenza "di almeno un avvocato per parte";
- b) sono attribuiti agli avvocati plurimi poteri e obblighi:
 - di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo;
 - di conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico;
 - di informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita";
- c) gli Avvocati sono soggetti a specifici doveri:
 - di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori;
 - di trasmissione, a fini di raccolta dati e monitoraggio, di copia dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell'Ordine ovvero a quello del luogo dove l'accordo stesso è stato concluso;
 - di trasmissione entro 10 giorni del provvedimento di separazione e divorzio emesso all'ufficiale dello Stato Civile del Comune;
- d) sono previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinari, nonché richiamati illeciti deontologici.

3. Le ragioni e l'obiettivo delle presenti linee guida adottate di concerto col Consiglio dell'Ordine.

Le presenti linee guida si propongono di semplificare, per quanto possibile, l'intervento della Procura della Repubblica consentendo:

- agli avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell'accordo e della documentazione da allegare ritenuta di norma idonea per l'esercizio da parte del Procuratore della Repubblica delle proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l'esercizio dei diritti delle parti;
- al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione.

La partecipazione del Consiglio dell'Ordine nella redazione delle presenti linee guida discende dallo specifico ruolo attribuito nel procedimento di negoziazione assistita agli Avvocati, oltre che del fondamentale principio di leale collaborazione per un migliore svolgimento della funzione nell'interesse delle parti, ovviamente nel rispetto delle specifiche competenze attribuite a ciascuno.

La Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine ritengono che costituisca un valore comune condividere linee guida dirette a rendere più agevole l'attività dell'Avvocatura e della Procura della Repubblica nel procedimento in esame, e, in definitiva, di semplificare l'esercizio e meglio garantire i diritti di tutte le parti interessate, in cui l'accordo investe diritti di estremo rilievo, in particolare nel caso in cui siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Il Procuratore della Repubblica, con l'emanazione delle presenti linee guida, fissa i criteri orientativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva di procedere a successive modifiche, auspicabilmente col concerto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

LINEE GUIDA

4. Presentazione degli atti - Ufficio competente

L'accordo di *soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio* va trasmesso, unitamente alla documentazione allegata, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, cui è demandata la trattazione degli affari civili, mediante deposito di due originali e/o trasmissione all'indirizzo pec casellario.procura.vibovalentia@giustiziacert.it.

Tale casella verrà utilizzata in via provvisoria posto che l'Ufficio ha già provveduto ad inoltrare richiesta di attivazione di apposita casella pec da dedicare alla ricezione degli affari civili.

Sarà cura di questa Procura della Repubblica comunicare tempestivamente la nuova casella di posta elettronica certificata cui far pervenire gli accordi di negoziazione assistita non appena sarà attivata dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia .

5. **Richiesta di nulla osta** (in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti).

5.1. **Requisiti e contenuto**

5.1.1. **Requisiti**

I requisiti necessari per la valida presentazione dell'accordo in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti, che **devono risultare dall'accordo (o essere ivi dichiarati)**, sono i seguenti:

- a) assistenza di almeno un avvocato per parte;
- b) sottoscrizione dell'accordo delle parti e di almeno un avvocato per parte;
- c) certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati;
- d) nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato/a ovvero dalla data dell'atto contenente raccordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della l. n. 898/19701, circostanza dichiarata nell'accordo;
- e) assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co 3, l. n. 104/92, ovvero non economicamente autosufficienti, **dichiarata nell'accordo**;
- f) nell'accordo gli avvocati devono, inoltre, espressamente dare atto, **attraverso apposita dichiarazione**:
 - di aver tentato di conciliare le parti (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
 - di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);

gli avvocati dovranno dichiarare:

- g) il rispetto dell'art. 24, comma 5, del Codice Deontologico Forense "*in quanto non sono partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercitano negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale*";
- h) di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;

- i) di aver rispettato i termini di legge per l'espletamento della negoziazione assistita con decorso dei termini e massimi (anche se prorogati);
- j) le ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali **patti di trasferimento patrimoniali**, anche immobiliari.

5.2. Procedimento

5.2.1 Termine di deposito dall'accordo

L'art. 6, comma 2, d.l. cit. non prevede espressamente alcun termine per la presentazione dell'accordo rispetto alla data della sua conclusione, a differenza del caso dell'autorizzazione.

5.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare - nell'interesse delle parti e per ragioni di celerità - eventuali "criticità", adottando un provvedimento in cui subordina l'efficacia del diniego del nulla osta alla mancata integrazione del contenuto dell'accordo e/o della documentazione ritenute necessarie. L'ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui:

- a) nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, sarà emesso un nuovo provvedimento (di nulla osta o di diniego);
- b) nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni e/o documentazione, assume efficacia il diniego del nulla osta (con operatività di quanto previsto al par. 5.2.3 nel caso di diniego).

5.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi

Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso entro un congruo termine dal deposito (si ritiene congruo un termine di 10 giorni).

Nel caso di diniego il provvedimento sarà congruamente motivato.

Gli atti non saranno trasmessi al Tribunale non essendo previsto tale adempimento nel caso di diniego di Nulla Osta (a differenza del diniego dell'autorizzazione). Il procedimento sarà archiviato.

Il provvedimento positivo consterà del mero "nulla osta" che certifica la regolarità dell'accordo agli effetti della disposizione in esame.

Sarà cura di uno degli avvocati provvedere alla trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, dell'accordo corredato dall'autocertificazione degli avvocati e provvedimento del Pubblico Ministero.

Si ritiene che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorrano:

- dalla data di comunicazione da parte della Segreteria della Procura dell'emissione del provvedimento (il provvedimento viene comunicato agli avvocati da parte della segreteria affari civili, a mezzo di comunicazione con PEC, immediatamente e comunque entro tre giorni dal deposito delle determinazioni del Procuratore della Repubblica);

- ovvero dalla data del ritiro certificata espressamente dall'Ufficio della Procura, unitamente alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna comunicazione.

L'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti (avvocato depositante che provvederà ad indicare il proprio recapito telefonico alla segreteria all'atto del deposito), purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo.

6. Richiesta di Autorizzazione (in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti).

6.1. Requisiti e contenuto

6.1.1. Requisiti

I requisiti necessari per la valida presentazione dell'accordo in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente autosufficienti, che **devono risultare dall'accordo (o essere ivi dichiarati)**, sono:

- **oltre a quelli indicati in precedenza al paragrafo 5.1.1, alle lett. da A) a D), dunque:**

(assistenza di almeno un avvocato/a per parte; sottoscrizione dell'accordo delle parti e di almeno un avvocato/a per parte; certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati; nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato/a ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della l. n. 898/1970;)

- **E) l'indicazione, con le generalità complete, delle persone la cui presenza impone l'autorizzazione e la relativa qualità:**
 - figli minori (se portatori di handicap grave precisarlo);
 - figli maggiorenni incapaci, con la precisazione della natura di tale qualità;
 - figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92, con la descrizione della tipologia di handicap certificata;
 - figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Nell'accordo gli avvocati devono espressamente dare atto, attraverso apposita dichiarazione:

- di aver tentato di conciliare le parti (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avviso non è necessario nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio a meno che la modifica non coinvolga il regime di affidamento e/o di visita relativo ai figli minori.

Dovranno risultare, ancora:

- indicazioni circa l'affidamento e collocamento dei figli (per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è sufficiente indicare ove vivono). Nel caso in cui non sia previsto il regime di affidamento condiviso dovrà esservi adeguata motivazione e documentazione delle ragioni specificate;
- esplicita previsione dei tempi di frequentazione;
- condizioni economiche relative al "mantenimento" dei figli.

Dall'atto, inoltre, dovrà risultare la descrizione delle ragioni per cui si è ritenuto che l'accordo risponde all'interesse dei figli in modo tale da consentire la valutazione da parte della Procura della Repubblica, con la precisazione, in particolare:

- degli elementi relativi ad affidamento e collocamento dei figli;
- degli elementi relativi agli obblighi di frequentazione di cui all'art. 6, comma 3. d.l. cit. e 337-ter cc.;
- degli elementi relativi alle decisioni di natura economica;
- delle ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniali, anche immobiliari.

6.2. Procedimento

6.2.1. Termine di deposito dell'accordo

L'accordo dovrà essere depositato, ai sensi dell'art. 6, entro 10 giorni dalla data di conclusione, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia.

6.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Come per il rilascio del nulla osta, il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare - nell'interesse delle parti e per ragioni di celerità - eventuali "criticità", adottando un provvedimento in cui subordina l'efficacia del diniego dell'Autorizzazione (e della trasmissione degli atti al presidente del Tribunale) alla mancata integrazione del contenuto dell'accordo e/o della documentazione ritenute necessarie, entro un

termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti. L'ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti.

6.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi

Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione sarà emesso entro un congruo termine dal deposito secondo la complessità del caso, tendenzialmente entro 10 giorni dal deposito dell'atto.

L'eventuale diniego di autorizzazione congruamente motivato sarà trasmesso al Presidente del Tribunale:

- nel termine ordinario di cinque giorni dal deposito del provvedimento;
- ovvero alla scadenza del termine perentorio fissato nel provvedimento di diniego subordinato al deposito di documentazione e/o integrazione, qualora questa non sia depositata.

Il provvedimento positivo consterà, di norma, della mera autorizzazione che certifica la regolarità e congruità dell'accordo agli effetti della disposizione in esame.

Sarà cura di uno degli avvocati sottoscrittori provvedere al ritiro dell'originale non di competenza della Procura.

Come indicato al par. 5.2.3, si ritiene che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorrano:

- dalla data di comunicazione da parte della Segreteria della Procura dell'emissione del provvedimento (il provvedimento viene comunicato agli avvocati da parte della segreteria affari civili, a mezzo PEC, immediatamente e comunque entro tre giorni successivi al deposito delle determinazioni del Procuratore della Repubblica);
- ovvero dalla data del ritiro certificata espressamente dall'Ufficio della Procura, unitamente alla circostanza che i predetti atti sono stati ritirati senza essere stata inviata alcuna comunicazione. L'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo.

7. Documentazione da produrre in allegato all'accordo

7.1. Qualora non siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente insufficienti:

A) In ogni caso:

- 1) copia della convenzione di negoziazione assistita;
- 2) certificato di residenza dei coniugi;
- 3) stato di famiglia dei coniugi;

B) ed ancora:

- nel caso di soluzione consensuale di separazione personale:

- certificato matrimonio;

- nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; certificato di matrimonio in carta semplice;

- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa (anche il solo decreto di omologa) o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile;

- nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione:

copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione (in copia conforme) con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile;

- nel caso soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio:

copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

7.2 Qualora siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave

Tutta la documentazione indicata al par. 7.1


e, in ogni caso:

- 1) dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.P.R. cit., contenente:
 - a. la specifica attività lavorativa svolta dai coniugi nell'ultimo triennio, con quanto necessario per individuarla concretamente;
 - b. il reddito annuo netto dei coniugi dell'ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo
 - c. espressa dichiarazione: "*dichiaro, ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*",

Ed Ancora:

- qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92: certificazione sanitaria relativa all'handicap;
- qualora si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti: autodichiarazione del figlio e copia della sua ultima dichiarazione dei redditi o altro documento che certifichi formalmente la percezione di un reddito proprio e sufficiente al sostentamento;
- qualora si concordi l'affidamento esclusivo a favore di un solo coniuge: la documentazione comprovante le ragioni dell'accordo sull'affidamento.

Vibo Valentia, 07.09.2022



Procuratore della Repubblica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camillo Falga".

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Avv. Francesco De Luca".